

Verbale di Assemblea del Comitato Ottava Zona



In data 03 Aprile 2022, alle ore 16:00, si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea dei soci del Comitato 8° Zona per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signora Diaziani Valeria, che, constatato che sono presenti n. 100 soci aventi diritto al voto su n. 64 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor/ la Signora Milani Silvia.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che i termini per questa particolare procedura sono stati rinviati al prossimo 31 maggio 2022 e la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il presidente ricorda inoltre che sarebbe tuttora operativa la possibilità di avvalersi del regime semplificato di adeguamento dello statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 riservato alle sole modifiche relative all'adeguamento dei contenuti dello statuto volte a recepire disposizioni inderogabili del codice del Terzo Settore.

Nel nostro caso però l'adozione della delibera di adeguamento prevede nel complesso l'adozione di un nuovo statuto sociale e pertanto provvederemo ad assumere la relativa delibera secondo il quorum per le modifiche statutarie come previsto dal nostro attuale statuto.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato integrato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità*,

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

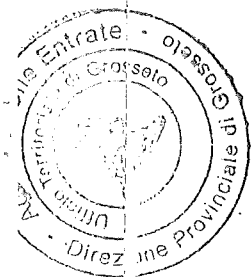
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:15

Il Presidente

Valeria Dicianno

Il segretario verbalizzante

[Firma]



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GROSSETO
Copia conforme al suo originale depositato presso questo
Ufficio e registrato il 16.6.2014 Mod. 3
al n. 1511
Cristina MAZZI (*)
(*) Firma su delega di Chiara Santini

COMITATO 8° ZONA – ODV

Località Grancia – Alberese

c.f. 92047940538

Statuto



Articolo 1 – Costituzione e Denominazione

Precedentemente all'emanazione del D.Lgs n. 117 del 3/07/2017, con scrittura privata in data 25 maggio 2002 è stata costituita l'Associazione di Volontariato senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, denominata "Comitato 8° Zona" retta da un proprio statuto che ora viene modificato nel nuovo testo che segue, per adeguarlo ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore Cts") e successive modifiche, conseguentemente si deve intendere ora già costituita una libera associazione denominata "COMITATO 8° ZONA – ODV", retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia, qui di seguito denominato " Il Comitato".

Il Comitato utilizzerà l'acronimo ODV nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 – Scopo, oggetto sociale, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri associati o di terze persone anche non associate o altri enti associati:

organizzazione e gestione di attività culturali artistiche e ricreative, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, interventi di tutela e valorizzazione di patrimonio culturale a norma del richiamato art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera f) e i).

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Comitato persegue le seguenti finalità:

- Ampliare la difesa, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari maremmane, attraverso manifestazioni, studi, contatti con le persone, enti ed associazioni;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione (soprattutto giovanile) nel nome di interessi culturali legati alle tradizioni popolari;
- Assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita, umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione alla riscoperta della nostra identità e dei nostri valori;
- Porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie espressioni della nostra civiltà contadina momenti diversi di vita sociale e ritrovi sportivi per tutte le età.

Il Comitato per il raggiungimento, anche per mezzo di raccolta pubblica di fondi, dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- La riproposizione delle tradizioni popolari del territorio della Quinta Circoscrizione del Comune di Grosseto;
- La raccolta, lo studio, la riproposizione critica delle tradizioni popolari attuali e passate, con particolare attenzione al territorio dell'Ottava Zona;
- La tutela e la valorizzazione delle tradizioni come il rito del canto del Maggio, l'organizzazione della Befana, il Segà la Vecchia, il Bruscello e tutto ciò che comprende i Canti di Questua;
- La formazione di un archivio sulle varie tradizioni, la realizzazione di incontri, l'effettuazione di tutte le opportune iniziative collaterali e le migliori da apportare alla Comunità dell'Ottava Zona e tutta la Circoscrizione.

Qualora il Comitato venisse istituito quale erede o beneficiario di legati o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare, tali liberalità potranno venire acquisite per gli scopi del Comitato.

E' espressamente escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate e per il perseguimento di finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 3 - Sede

Il Comitato ha sede in Grosseto.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del

Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede in altro Comune.

Articolo 4 - Durata

Il Comitato ha durata illimitata.

Articolo 5 - Soci

I Soci del Comitato sono persone fisiche maggiori di età ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dal co. 2, art 32 CTS. Il Numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co. 1 art. 32 CTS).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I Soci hanno uguali diritti, qualunque ne sia la loro origine. I Soci versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo e non assumono alcuna responsabilità oltre il versamento dell'importo delle rispettive quote.

I Soci possono prestare Volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dal Comitato per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Comitato terrà un registro dei Soci, terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato.

Gli Associati hanno diritto di prendere visione dei bilanci in occasione della convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno approvazione

bilancio, e consultare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

E' fatto divieto di trasferire, per atto tra vivi e mortis causa, il contributo associativo ed il diritto connesso; il contributo medesimo, inoltre, non può essere rivalutato, trattandosi di quote o contributi associativi devoluti a fondo perduto.

Il domicilio dei soci, per quanto concernente i loro rapporti con il Comitato, è quello risultante dal libro dei Soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e la qualifica di associato si perde:

- a) per Volontarie dimissioni da comunicarsi al Comitato con preavviso di almeno due mesi;
- b) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni al presente Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

Nel caso previsto alla lettera b) è ammesso ricorso all'Assemblea nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'esclusione.

Articolo 6 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Comitato, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dal Comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comitato.

Articolo 7 - Lavoratori

Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al

suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari.

Articolo 8 – Mezzi Finanziari

Il Comitato trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da:

- le quote associative dai Soci;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione;
- i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

Articolo 9 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato dei Probiviri.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci:

- delibera su quanto concerne il raggiungimento dello scopo sociale, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- approva il rendimento economico e finanziario, presentato dal Consiglio Direttivo corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina i Revisori dei Conti qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del Testo Unico o se l'assemblea intende istituirlo;
- nomina il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso inviato per mezzo lettera ordinaria o per altri mezzi telematici contenente l'ordine del giorno, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro dei soci.

Copia dell'avviso deve essere affisso anche nella sede sociale

L'assemblea può avere luogo presso la sede sociale o nel luogo prescelto dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà essere validamente costituita e deliberare, anche in mancanza delle anzidette formalità, qualora siano presenti tutti i soci e siano pure presenti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri.

Nei casi di comprovata urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con telegramma da spedirsi il giorno prima.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, e ciò ad insindacabile giudizio del Presidente e del Consiglio Direttivo, il termine di cui al precedente comma potrà essere di nove mesi.

La convocazione dell'assemblea deve, altresì essere eseguita senza ritardo quando è inoltrata richiesta da parte del venti per cento dei soci oppure esistano le condizioni ai sensi di legge.

Alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci in regola con la quota sociale versata prima della formalizzazione della convocazione dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può farsi rappresentare per delega.

Articolo 11 – Delibere dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Vice Presidente o da un Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci.

Trascorse 24 ore da quella indicata nell'avviso di convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti purchè sia presente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per modificare l'atto costitutivo, lo statuto, lo scioglimento del Comitato e la nomina o la revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri occorrono il voto favorevole dei due terzi dei presenti e la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo.

La nomina delle cariche sociali, quando non avvenga per acclamazione unanime, si fa a scrutinio segreto; risultano eletti coloro i quali riportano la maggioranza relativa dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi, modi e termini di legge.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri, eletti fra i soci per un periodo di tre (3) esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

I consiglieri che nel corso dello stesso esercizio risultano assenti ingiustificati per tre volte anche non consecutive, ai lavori del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo non deve procedere alla loro sostituzione fino al termine dell'ordinario mandato.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri nominati dall'assemblea dei Soci scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

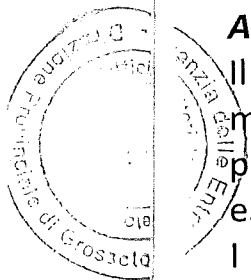
Articolo 13 – Poteri e Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è investito, dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, salvo quanto tassativamente riservato all'Assemblea o altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere.



Il Consiglio Direttivo potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali affidare particolari compiti.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare altre persone su invito di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea entro i termini di cui all'art. 10 del presente statuto.

Articolo 14 – Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale del Comitato spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente fra loro, al/ai Vice presidenti la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente esegue le direttive del Consiglio ed ha, tra le altre, la facoltà di incassare e ritirare somme e titoli, nonché svincolarli e tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico o privato; la firma può essere attribuita congiuntamente o disgiuntamente su decisione del Consiglio Direttivo a quella del Presidente anche ad altri componenti il Consiglio stesso.

Articolo 15 – Riunione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente con lettera spedita almeno cinque giorni prima della seduta e, nei casi di urgenza, con chiamata telefonica o per mezzo di fax o altri strumenti telematici almeno due giorni prima della seduta medesima, al domicilio di ciascun componente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Esso è presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alla causa di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 – Segretario del Comitato

Il Segretario del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

In caso di suo impedimento, ovvero per sua delega, egli potrà essere sostituito da uno o più consiglieri del Comitato.

Il segretario esegue le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il Vice Presidente, redige o fa redigere i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza, cura con il Tesoriere la tenuta del registro degli iscritti al Comitato.

Articolo 17 – Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisore dei Conti è composto da tre membri effettivi due supplementari, eletti dall'assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica ed è rieleggibile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

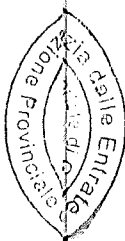
Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente del Comitato entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori procederà alla nomina del Suo Presidente.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività del Comitato.

I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, e per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi eletti scadono con quelli in carica.



Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria del Comitato.

Il Collegio dei Revisori redige per l'assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.

Articolo 19 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria anche tra i non soci, durano in carica tre esercizi e non possono decadere prima di essere regolarmente sostituiti.

Il Collegio dei Proviviri eleggerà nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi del Comitato o che riguardino eventuali controversie sull'applicazione del presente statuto.

Il Collegio inoltre delibera sui conflitti di carattere organizzativo ed ogni altra difficoltà o divergenza che sorga nell'ambito del Comitato.

Il Collegio dei Proviviri giudicherà inappellabilmente.

L'adesione al Comitato comporta l'accettazione della clausola arbitrale a tutti gli effetti, per patto espresso derogativo anche alle norme in materia.

Articolo 20 – Condizioni di ineleggibilità e gratuità delle cariche

Sono ineleggibili a componenti degli organi sociali coloro che risultano componenti

di organi sociali di altre associazioni similari o di partiti politici o ricoprono incarichi apicali di I componenti dei suddetti organi sociali che assumono durante la loro nomina incarichi in enti come sopra indicati perdono automaticamente il loro incarico.

Per quanto sopra la ineleggibilità o la perdita dell'incarico si realizza anche solo con la proposizione della propria candidatura.

Ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio

dei Proviviri non compete alcun compenso per la carica.

I soci e i componenti degli organi sociali non possono avere alcun rapporto economico, di qualsiasi natura e genere, con il Comitato stesso.

Articolo 21 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Rendiconto annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, corredandolo di

una relazione sull'andamento dell'attività sociale comprendente la dimostrazione della raccolta pubblica di fondi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa e nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 22 - Patrimonio

Costituiscono il patrimonio del Comitato tutte le somme dal medesimo introitate a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

I pagamenti dovranno avvenire, di norma, per mezzo di uno o più istituti bancari

presso il quale sarà tenuto apposito conto intestato al Comitato.

Eventuali beni mobili o immobili provenienti da legati o donazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2) potranno essere alienati nei modi e termini ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; il numerario risultante dovrà in tal caso essere destinato al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali.

E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale a soci, promotori o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione del Comitato durante la vita dell'organizzazione.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 24 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO

ALLEN

Registrazione

Mod.

16/06/2022 n. 1544

3